

**D.g.r. 17 luglio 2017 - n. X/6892**  
**Approvazione del piano della Riserva Naturale Regionale**  
**Le Bine - Comuni di Calvatone (CR) e Acquanegra sul**  
**Chiese (MN)**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Viste:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «*Legge quadro sulle aree protette*», in particolare il Titolo III «*Aree naturali protette regionali*»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*», in particolare il Titolo II, Capo I «*Regime delle riserve naturali*»;
- la deliberazione di Consiglio regionale 1 ottobre 1987, n. IV/759 «*Istituzione della riserva naturale Le Bine*»;
- la deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2015, n. X/4598 «*Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve e loro varianti e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzate alla semplificazione*»;

## Considerati:

- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (direttiva «*Habitat*»), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/247/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (direttiva «*Uccelli*»), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*» e ss.mm. e ii.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale*», in particolare il Titolo II «*Valutazione ambientale strategica - VAS*»;

Dato atto che il territorio della riserva naturale *Le Bine* ricade in due siti di importanza comunitaria, la Z.S.C. IT20A0004 «*Le Bine*» e la Z.P.S. IT20B0401 «*Parco Regionale Oglio Sud*»;

## Preso atto che:

- il Parco Regionale dell'Oglio Sud, in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale regionale *Le Bine* ai sensi della sopra citata d.c.r. 1 ottobre 1987, n. IV/759, con deliberazione della Comunità del Parco n.10 del 23 giugno 2016 ha adottato la proposta di Piano della Riserva «*Le Bine*»;
- con deliberazione della Comunità del Parco n. 18 del 13 dicembre 2016 l'Ente gestore dichiara che sono stati posti in essere gli adempimenti relativi alle pubblicazioni di cui all'art. 14 bis, comma 1, della l.r. 86/1983 e che, con atto della Comunità del Parco del 19 ottobre 2016, si è preso atto che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni alla suddetta proposta di piano;
- con la suddetta deliberazione n. 18 del 13 dicembre 2016 l'Ente gestore dichiara altresì che sono stati ottemperati gli obblighi derivanti dall'art. 14 bis, comma 2, della l.r. 86/1983 relativi alla trasmissione del piano adottato alle commissioni provinciali per l'ambiente naturale di Cremona e Mantova e che la prima non ha espresso alcun parere, e quindi si intende espresso in senso positivo, mentre la seconda ha espresso il proprio parere oltre i 30 giorni previsti dall'art. 14 bis, comma 2, della l.r. 86/83;

Considerato che il piano della riserva adottato, trasmesso dall'Ente gestore per l'approvazione a Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile in data 20 dicembre 2016, con nota prot. n. T1.2016.0065112 del 20 dicembre 2016, è costituita dalla seguente documentazione:

- Piano di gestione della Riserva *Le Bine* (comprendente la relazione, lo studio interdisciplinare, l'indicazione degli interventi di massima e il monitoraggio);
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione della Riserva *Le Bine*;
- Rapporto ambientale della VAS del Piano di Gestione della Riserva Naturale *Le Bine*;
- Tavola degli Interventi di conservazione e percorribilità (scala 1:5000);

- Tavola della carta degli habitat di interesse comunitario (scala 1:5000);
- Tavola della carta della vegetazione (scala 1:5000);
- Studio di incidenza;

## Dato atto, altresì, che:

- con nota prot. T1.2017.0005234 del 31 gennaio 2017, Regione Lombardia ha dato comunicazione all'Ente gestore dell'avvio del procedimento per l'approvazione del piano;
- l'istruttoria del piano è stata condotta con il supporto del Gruppo di Lavoro «*Valorizzazione del sistema delle riserve e dei monumenti naturali*», costituito con decreto n. 1884 del 16 marzo 2016 del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia;
- in data 26 gennaio 2017 il piano della riserva è stato presentato al suddetto Gruppo di Lavoro dal Direttore e dai tecnici del Parco regionale Oglio Sud, in qualità di Ente gestore della riserva, mentre in data 2 marzo 2017 si è svolto l'incontro del Gruppo di Lavoro ed è stata conclusa l'istruttoria con la condivisione degli elaborati costituenti il piano della riserva;
- con i membri del Gruppo di Lavoro sono stati verificati i contenuti del Piano rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale ed alle disposizioni di legge in materia;
- la competente Struttura Valorizzazione delle Aree protette e della Biodiversità, in data 6 marzo 2017, ha richiesto, in via collaborativa, all'Ente gestore la redazione di una tavola con indicati i vincoli esistenti sul territorio, al fine di fornire al cittadino uno strumento di sintesi, la correzione di un errore materiale presente nelle tavole trasmesse, relativo alla delimitazione dell'Area a riserva e, contestualmente, alcuni chiarimenti ai fini istruttori;
- con nota prot. T1.2017.0019378 del 27 marzo 2017, l'Ente gestore ha inviato la documentazione richiesta;
- con decreto n. 3375 del 27 marzo 2017 del dirigente della Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità in qualità di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza (VIC), è stata rilasciata la Valutazione di Incidenza del Piano adottato dall'Ente gestore della riserva sui siti della rete Natura 2000 territorialmente coinvolti, esprimendo valutazione positiva a fronte del rispetto di alcune prescrizioni, tra cui quella di sottoporre a valutazione di incidenza alcuni interventi previsti dal piano, la modifica di un articolo delle Norme, la realizzazione da parte dell'Ente gestore di una lista delle piante legnose autoctone da utilizzare per gli interventi di rinaturalizzazione, la modifica del monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Le prescrizioni della valutazione di incidenza sono state riportate integralmente nella dichiarazione di sintesi, parte integrante della presente delibera (allegato 4);
- l'istruttoria del piano si è conclusa con l'invio con nota, prot. 21919 del 6 aprile 2017, alla Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS della Direzione Generale Territorio di Regione Lombardia, Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, della proposta di piano con le modifiche intervenute a seguito della fase istruttoria, insieme alla Valutazione di Incidenza, al fine dell'espressione del parere motivato finale;
- l'Autorità competente per la VAS con decreto n. 7028 del 14 giugno 2017, trasmesso alla Struttura Valorizzazione delle Aree protette e Biodiversità con nota prot. n. T1.2017.0035126 del 19 giugno 2017, ha espresso, ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parere motivato finale positivo circa la compatibilità ambientale della proposta di modifica del Piano della Riserva, con le modifiche apportate durante l'istruttoria regionale a condizione che vengano tenute in considerazione le prescrizioni e le indicazioni dell'allegato 1 al suddetto decreto, che sono state riportate integralmente nella dichiarazione di sintesi, parte integrante della presente deliberazione (allegato 4);

## Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro ha ritenuto opportuno modificare il piano adottato dall'Ente gestore, tenendo conto degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionale e delle disposizioni di legge in materia, oltre che

## Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 20 luglio 2017

dei contenuti della D.C.R. 1 ottobre 1987 n. IV/759, istitutiva della riserva;

- l'istruttoria ha tenuto conto delle indicazioni fornite dalla d.g.r. 17 dicembre 2015, n. X/4598, definendo quale parte costituente il piano la seguente documentazione:
  - «Obiettivi del piano», «Norme per la regolamentazione delle attività antropiche», «Indicazione degli interventi di massima» e «Attività di monitoraggio e Verifica del piano» (allegato 1);
  - Tavola 1 - Carta dei vincoli (allegato 2);
  - Tavola 2 - Carta degli interventi e percorribilità (allegato 3);
- che la Struttura Valorizzazione delle Aree protette e Biodiversità, competente per l'istruttoria del piano, ha accolto integralmente le prescrizioni della Valutazione di Incidenza e del Parere motivato finale della VAS, apportando al piano le modifiche prescritte;

Valutato che il Piano della Riserva, così come modificato nella fase istruttoria e con le prescrizioni, le indicazioni e le raccomandazioni della Valutazione di Incidenza e del Parere motivato finale della VAS:

- non produce complessivamente effetti negativi significativi sull'ambiente, il paesaggio e la salute umana;
- aumenta, in generale, la tutela naturalistica, favorisce una fruizione a basso impatto ambientale, valorizza il paesaggio, in coerenza con le finalità istitutive della riserva naturale;

Vista la relazione istruttoria che descrive le attività che hanno condotto all'approvazione del Piano della Riserva Naturale regionale *Le Bine*, agli atti;

Verificato il rispetto della procedura prevista dalla l.r. 86/83;

Richiamato il termine per l'approvazione del piano, di centoventi giorni dal ricevimento del piano, stabilito dall'art. 14 bis della l.r. 86/83, che risulta superato a causa della necessità di approfondimento istruttorio e dei tempi di acquisizione del parere motivato finale.

Visto il risultato atteso del PRS 263.1 TER.9.5 Pianificazione delle aree protette;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare il Piano della Riserva Naturale regionale *Le Bine*, composto dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- «Obiettivi del piano», «Norme per la regolamentazione delle attività antropiche», «Indicazione degli interventi di massima» e «Attività di monitoraggio e Verifica del piano» (allegato 1);
- Tavola 1 - Carta dei vincoli (allegato 2);
- Tavola 2 - Carta degli interventi e percorribilità (allegato 3);
- la Dichiarazione di sintesi finale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 4);
- rapporto ambientale (allegato 5) (*omissis*);
- studio di incidenza (allegato 6) (*omissis*);

2. di pubblicare su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1-2-3-4, demandando all'Ente gestore della Riserva naturale *Le Bine*, il Parco regionale Oglio Sud, la pubblicazione sul proprio sito web di tutta la documentazione di cui al punto 1 e della restante documentazione adottata dall'Ente gestore, a corredo del Piano.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**PIANO DELLA RISERVA NATURALE LE BINE****INDICE****1. OBIETTIVI DEL PIANO****2. NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ANTROPICHE**

## PARTE PRIMA – FINALITÀ

Articolo 1 - Finalità

PARTE SECONDA – AZZONAMENTO, DIVIETI E LIMITI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE N. IV/759 DEL 1 OTTOBRE 1987 E DAL PRESENTE PIANO

Articolo 2 – Suddivisione in zone

Articolo 3 - Divieti nell'Area di riserva

Articolo 4 - Divieti nell'Area di rispetto

## PARTE TERZA - UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 5 - Accesso

Articolo 6 - Circolazione con mezzi a motore

Articolo 7 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti

Articolo 8 – Emissioni sonore e luminose

Articolo 9 – Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive

Articolo 10 – Abbandono di rifiuti

## PARTE QUARTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 11 – Esercizio della pesca

Articolo 12 – Tutela della fauna

Articolo 13 – Tutela della flora

Articolo 14 – Tutela degli habitat

## PARTE QUINTA - TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 15 – Tutela del suolo

Articolo 16 – Tutela delle risorse idriche

Articolo 17 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

## PARTE SESTA - MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 18 – Realizzazione di aree attrezzate

Articolo 19 – Reti, impianti tecnologici ed interventi e opere di carattere viario

## PARTE SETTIMA – ATTIVITA' ECONOMICHE

Articolo 20 – Attività agricole e zootecniche

Articolo 21 – Pioppicoltura

Articolo 22 – Linee guida di gestione forestale

## PARTE OTTAVA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 23 – Tutela paesaggistica

Articolo 24 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

## PARTE NONA – ATTIVITA' DIDATTICHE E RICERCA SCIENTIFICA

Articolo 25 - Attività didattiche e di fruizione

Articolo 26 - Ricerca scientifica

## PARTE DECIMA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI

Articolo 27 – Attività di sorveglianza

Articolo 28 – Sanzioni

ALLEGATO A – SPECIE VEGETALI PROTETTE

ALLEGATO B – ITTIOFAUNA PROTETTA

**3. INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MASSIMA**

3.1 Interventi di conservazione dell'ambiente naturale e ripristino dei manufatti

3.1.1 Azioni di riequilibrio ecologico

3.1.2 Rinaturalizzazioni in Area di riserva

3.1.3 Rinaturalizzazioni in Area di rispetto

3.1.4 Sistemazioni idraulico ambientali

- 3.1.5 Siepi e filari
- 3.1.6 Individuazione delle aree da acquisire
- 3.1.7 Adeguamento strutture e manufatti
- 3.1.8 Interventi di manutenzione e miglioramento ambientale
- 3.2 Interventi di gestione ordinaria
  - 3.2.1 Controllo delle specie esotiche
  - 3.2.2 Gestione della garzaia
  - 3.2.3 Manutenzione del centro visita e delle strutture per la fruizione
  - 3.2.4 Monitoraggio scientifico
  - 3.2.5 Fruizione ed educazione ambientale
- 3.3 Ulteriori interventi

#### **4. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PIANO**

- 4.1 Monitoraggio dello stato di conservazione della Z.S.C./Z.P.S. degli habitat e delle specie di interesse comunitario ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE
  - 4.1.1 Indicatori per le formazioni arboree
  - 4.1.2 Formazioni acquatiche e anfibe
- 4.2 Monitoraggio del Piano della Riserva
  - 4.2.1 Indicatori di Stato
  - 4.2.2 Indicatori di performance
- 4.3 Verifica periodica del Piano della Riserva

### **1. OBIETTIVI DEL PIANO**

Le finalità della Riserva naturale *Le Bine*, rispetto a quanto prescritto dalla delibera istitutiva, considerando le caratteristiche naturali dell'area e le problematiche emerse dagli studi effettuati, sono sviluppate ai fini dell'attuazione del presente piano come segue:

- a) garantire la conservazione dell'ambiente naturale palustre con particolare riguardo:
  - alle tipologie vegetazionali caratteristiche descritte nel presente piano;
  - alla protezione della popolazione di rana di Lataste (*Rana latastei*, Boulenger) presente nella riserva;
  - alla nidificazione e alla sosta dell'avifauna acquatica, con specifico riferimento alla garzaia di ardeidi;
  - alle comunità di coleotteri idroadepti censite.
- b) Disciplinare, controllare e promuovere la fruizione del territorio con finalità didattiche e scientifiche.
- c) Promuovere, compatibilmente con la tutela dell'ambiente, attività e ricerche finalizzate al miglioramento della gestione dell'ambiente naturale.
- d) Promuovere, compatibilmente con la tutela dell'ambiente, attività e ricerche volte a migliorare la compatibilità tra le attività culturali e l'ambiente naturale di *Le Bine*.

In considerazione di quanto fin qui esposto gli obiettivi del presente piano sono:

- 1) individuare iniziative ed attività per mantenere e riqualificare le cenosi palustri autoctone, caratterizzate da unità torbigeno-interranti tipiche della Pianura Padana, da ascrivere ai *Potamogetonetea* (*Potamogetonion* e *Nymphaeion*) e ai *Phragmitetea* (*Phragmition* e *Magnocaricion*), e che sconfinano in boschi igrofili.
- 2) Individuare iniziative ed attività atte a favorire la tutela della varietà e della diversità biologica.
- 3) Individuare e proporre criteri e metodi per un'agricoltura più compatibile con le esigenze di conservazione della zona umida nell'area di rispetto e nei terreni limitrofi alla riserva naturale.
- 4) Promuovere, compatibilmente con le finalità di salvaguardia della riserva, l'attività scientifica e di monitoraggio ambientale.
- 5) Regolamentare e promuovere la fruizione, con particolare riguardo alle scolaresche delle province limitrofe.
- 6) Regolamentare e promuovere l'utilizzo delle strutture presenti nella riserva.
- 7) Migliorare le forme di tutela.

## 2. NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ANTROPICHE

### PARTE PRIMA – FINALITÀ

#### Articolo 1 - Finalità

1. Le presenti Norme per la Regolamentazione delle Attività antropiche contengono prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio della Riserva Naturale "Le Bine", della Z.S.C. IT20A0004 "Le Bine" e della Z.P.S. "Parco regionale Oglio Sud" entro cui è inclusa, oltre che, più in generale, della biodiversità e dei valori ambientali della riserva.
2. Gli obiettivi generali di cui al precedente comma sono perseguiti attraverso:
  - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione della Riserva;
  - b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
  - c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
  - d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
  - e) la regolamentazione e l'incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
  - f) il rilascio di autorizzazioni;
  - g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.
3. I piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 che insistono sul territorio della riserva nonché tutte le disposizioni statali e regionali riguardanti le misure di conservazione dei suddetti siti si intendono automaticamente integrati alle presenti Norme.

### PARTE SECONDA – AZZONAMENTO, DIVIETI E LIMITI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE N. IV/759 DEL 1 OTTOBRE 1987 E DAL PRESENTE PIANO

#### Articolo 2 – Azzonamento della riserva

1. Nella riserva naturale sono individuate due zone i cui limiti sono indicati nella cartografia allegata:
  - Area di riserva;
  - Area di rispetto.

#### Articolo 3 - Divieti nell'Area di riserva

1. Nell'Area di riserva è vietato:

- 1) realizzare edifici, nonché effettuare interventi su quelli esistenti diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume, se non per la creazione e l'ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni;
- 2) costruire e modificare strade ed infrastrutture in genere, fatti salvi gli interventi necessari per adeguamento tecnologico degli edifici esistenti, nonché quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente seguito dall'ente gestore o autorizzato dallo stesso;
- 3) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;
- 4) aprire nuove cave o torbiere, riattivare quelle inattivate e comunque estrarre materiali inerti;
- 5) effettuare interventi di bonifica idraulica nelle zone umide;
- 6) impiantare campeggi liberi o organizzati;
- 7) asportare flora spontanea, fatto salvo il taglio a rotazione del canneto per non più di 1/4 della superficie per anno, nonché quanto previsto dal piano per le finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- 8) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi effettuati dal Magistrato del Po per ragioni di difesa idraulica, per i quali deve essere comunque acquisito il parere dell'ente gestore della riserva, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- 9) introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
- 10) esercitare la caccia: può essere comunque consentita l'istituzione di oasi di rifugio ai sensi della L. R. 16 agosto 1993 , n. 26;
- 11) esercitare la pesca;
- 12) costruire recinzioni;
- 13) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
- 14) introdurre cani;
- 15) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive;
- 16) accendere fuochi all'aperto;
- 17) mutare la destinazione colturale dei boschi naturali e dei terreni incolti a canneto o trasformarne l'uso, ivi compresa l'introduzione di nuove colture di pioppo e di altre specie arboree a rapido accrescimento, fatto salvo quanto previsto dal piano per le finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- 18) effettuare abbattimento di alberi, nonché asportare ceppaie;
- 19) esercitare il pascolo;
- 20) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
- 21) accedere all'interno della riserva nel periodo compreso tra il 1° marzo e la quarta domenica di settembre, se non per compiti di vigilanza e per comprovate esigenze di servizio e di ricerca scientifica;
- 22) sorvolare a bassa quota;
- 23) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola, che in ogni caso devono procedere a bassa velocità onde limitare al minimo i rumori molesti;
- 24) produrre rumori, suoni e luci nel periodo compreso tra il 1° marzo e la 4° domenica di settembre.
- 25) effettuare trattamenti con presidi fitosanitari, salvo quelli realizzati o autorizzati dall'ente gestore per comprovate ragioni di conservazione ambientale;

26) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe di divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

27) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

2. Ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della L.R. 30 Novembre 1983, n. 86, come modificato dall'articolo 3 della L.R. 23 Aprile 1985 n. 41, i divieti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, del precedente comma prevalgono, sia nell'Area di riserva che nell'Area di rispetto, su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei Comuni interessati.

#### **Articolo 4 - Divieti nell'Area di rispetto**

1. Nell'Area di rispetto sono vietate le opere e gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 20, 22, 23 del comma 1 del precedente articolo 3. E' vietato inoltre:

- 1) effettuare abbattimenti di piante isolate e di quelle inserite in filari lungo il margine di strade e in colture di ripa lungo i canali con fondo naturale, fatto salvo quanto previsto dal presente piano per le finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- 2) effettuare escavazioni, sbancamenti, movimenti di terra, e taglio dei pioppeti e degli impianti di arborei di altre latifoglie nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile;
- 3) introdurre cani, fatti salvi i cani utilizzati per la ricerca e la raccolta dei tartufi, da effettuare secondo le modalità stabilite dalle Leggi vigenti, quelli da guardia utilizzati dai proprietari o affittuari dei terreni limitatamente all'area della cascina esistente e alle sue immediate vicinanze;
- 4) accumulare o depositare ai confini dell'area di riserva naturale qualsiasi tipo di materiale di derivazione dalle attività agricole (ramaglie, terreno etc.).

### **PARTE TERZA - UTILIZZO E FRUIZIONE**

#### **Articolo 5 - Accesso**

1. L'accesso alla Riserva è libero, fatte salve le limitazioni previste dalla Deliberazione di Consiglio regionale 1 ottobre 1987 n. IV/759 e dalle presenti Norme.

2. L'Ente gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone della Riserva per particolari ragioni di tutela ambientale.

3. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

#### **Articolo 6 - Circolazione con mezzi a motore**

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno della Riserva è vietata al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale.

2. Per i mezzi di soccorso sono consentiti l'accesso e la sosta.

3. Il sorvolo a bassa quota è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi di gestione straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose.

4 E' vietata la navigazione con qualsiasi mezzo e la balneazione nelle zone umide dell'Area di riserva.

#### **Articolo 7 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti**

1. All'interno dell'Area di riserva è vietato accendere fuochi; nell'Area di rispetto vale quanto stabilito dalle presenti Norme, in particolare agli articoli 20 e 22, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi.

**Articolo 8 – Emissioni sonore e luminose**

1. L'uso di apparecchi sonori deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna e nel rispetto dei divieti della Deliberazione di Consiglio regionale 1 ottobre 1987 n. IV/759.

2. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale comprese nell'Area di riserva non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.

3. Nella Riserva non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale comprese nell'Area di riserva non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.

4. L'Ente gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie animali in periodi critici.

5. L'Ente gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici ed impianti di illuminazione a LED.

6. I nuovi impianti di illuminazione, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.

7. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini alla Riserva e al sito Natura 2000, alla data di approvazione delle presenti Norme.

**Articolo 9 – Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive**

1. È vietato impiantare campeggi liberi od organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo.

2. È vietato svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive di tipo agonistico; apporre cartelli e manufatti pubblicitari, esclusa la segnaletica di servizio del Parco dell'Oglio Sud e della Riserva.

**Articolo 10 – Abbandono di rifiuti**

1. È vietato abbandonare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi natura, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi.

**PARTE QUARTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO****Articolo 11 – Esercizio della pesca**

1. L'esercizio della pesca è sempre vietato nell' Area di riserva.

2. Nell'Area di rispetto è sempre vietata la pesca delle specie ittiche di cui all'Allegato B alle presenti Norme.

3. Nella Riserva sono vietati i ripopolamenti di fauna ittica nelle zone umide e nella lanca al fine di tutelare le popolazioni di anfibi.

4. È possibile derogare dalle presenti norme nel caso di campagne di contenimento/eradicatione di specie alloctone dannose che dovranno in ogni caso essere autorizzate dall'ente gestore e condotte sotto la supervisione di un ittiologo di provata esperienza.

5. Per quanto non contemplato nelle presenti Norme si rimanda alla normativa di settore vigente.

**Articolo 12 – Tutela della fauna**

1. Nel territorio della Riserva non è consentito:

a) esercitare l'attività venatoria;

b) disturbare, danneggiare, catturare od uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatti salvi l'esercizio della pesca limitatamente all'Area di rispetto, la ricerca scientifica e gli interventi igienico-sanitari, direttamente eseguiti

- dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati;
- c) accedere nelle aree di nidificazione di ardeidi coloniali nel periodo compreso tra il 1° marzo e la quarta domenica di settembre se non per compiti di vigilanza e comprovata esigenza di servizio e di ricerca scientifica e comunque autorizzati dall'Ente gestore;
  - d) tagliare alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario;
  - e) impiegare sostanze erbicide e pirodiserbo lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, lungo le scarpate dei margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della L.R. 31 marzo 2008, n. 10;
  - f) immettere o ripopolare con specie alloctone;
  - g) distruggere i formicai.

2. Sono consentiti gli interventi di controllo, attuabili con mezzi e personale autorizzato dell'Ente Gestore, nei confronti di specie faunistiche esotiche, in particolare della nutria, *Myocastor coypus*, in grado di alterare gli elementi costitutivi della riserva.

3. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo *elicord*, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

4. Nell'area di Riserva è vietato costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche del territorio, preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.

5. Nelle aree umide e nei canneti ed in generale in tutti gli habitat naturali, nei boschi e nelle formazioni boschive minori, laddove consentito, sono vietate le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto.

### Articolo 13 – Tutela della flora

1. Non è consentito raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea; sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla manutenzione dei pioppeti e degli impianti di arboricoltura da legno, al monitoraggio, al contenimento o all'eradicazione delle specie alloctone vegetali, così come definite dall'articolo 2 della L.R. n. 10 del 31 marzo 2008, oltre a quelli finalizzati alla ricerca scientifica eseguiti direttamente dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati.

2. Le specie vegetali protette, per le quali è vietata la raccolta e/o la distruzione, presenti nella Riserva sono elencate nell'Allegato A delle presenti Norme. Detto allegato, in base a studi e ricerche di settore, sarà periodicamente aggiornato dall'Ente gestore che adotta tempestivamente tutti i provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 6 della L. 10/2008.

3. Gli "Alberi monumentali", che saranno individuati ai sensi della normativa vigente, dovranno essere indicati in apposita cartografia, puntualmente segnalati sul territorio mediante cartello, e saranno oggetto di particolare tutela. Possono essere individuate altre piante arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.

4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio della Riserva specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'articolo 2 del D. Lgs. 386/2003.

5. I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..

6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio della Riserva e dei siti Natura 2000, l'Ente gestore incentiva la realizzazione di vivai *in situ* e la

conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio della Riserva e della Z.S.C. o sull'intero territorio regionale.

7. L'impiego di piante oggetto di interesse agronomico e di specie ornamentali da utilizzare esclusivamente nell'Area di rispetto, verrà disciplinato da specifico atto assunto dall'Ente gestore.

8. La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.

#### **Articolo 14 – Tutela degli habitat**

1. All'interno della Riserva non è consentito:

- a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
- b) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, nonché per azioni di controllo della vegetazione;
- c) utilizzare il pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
- d) effettuare il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione, limitatamente all'area di rispetto, del pascolo bovino nei prati stabili irrigui soggetti a periodici sfalci e di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto appositamente designato dall'Ente gestore stesso.

2. Sono fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, purché realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. 9275/2009 e successive modifiche e aggiornamenti relativamente alla tipologia Z.P.S. di ambienti fluviali.

### **PARTE QUINTA - TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE**

#### **Articolo 15 – Tutela del suolo**

1. È vietato aprire cave e torbiere ed estrarre materiali inerti, esercitare qualsiasi attività che determini modifiche morfologiche del suolo ed attuare sbancamenti di qualsiasi tipo.

2. Non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti.

3. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali.

4. Ogni attività e intervento condotto o realizzato all'interno della fascia fluviale dovrà essere coerente con quanto previsto nel Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI).

#### **Articolo 16 – Tutela delle risorse idriche**

1. Nell'Area di riserva è vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi previsti dal presente piano, nonché quelli di ordinaria manutenzione e quelli connessi con le normali rotazioni agricole.

2. Per l'esecuzione di opere di difesa spondale e di sistemazione idraulica e delle altre opere previste dagli artt. 97 e 98 del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, l'amministrazione competente deve acquisire il parere preventivo dell'Ente gestore.

3. È vietato effettuare interventi di bonifica e alterazione delle zone umide, torbiere e prati umidi.

**Articolo 17 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale**

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado della Riserva e l'inesco spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.

2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate, ecc.

3. Gli interventi di rinaturalizzazione nell'Area di Riserva, in particolare in quei tratti espressamente indicati nella Tavola 2, azionamento "Rinaturazione in zona di riserva" comportano l'ampliamento della superficie rimboschita mediante l'utilizzo di specie autoctone e la rimozione della vegetazione esotica infestante, il ripristino di alcuni stagni e l'asportazione localizzata di sedimenti nell'area della lanca per ridurre l'apporto di materiale organico. Laddove previsto ed espressamente riportato nel capitolo "Indicazione degli interventi di massima", gli interventi sono sottoposti a Valutazione di Incidenza.

4. Le opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale, nonché le "Sistemazioni idraulico-ambientali" previste nella Tavola 2, devono essere coerenti con quanto disposto dal Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI).

**PARTE SESTA - MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI****Articolo 18 – Realizzazione di aree attrezzate**

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione della Riserva, quali arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, previa acquisizione del parere dell'Ente gestore.

2. Le attrezzature a scopo scientifico, didattico e ricreativo sono ammesse a servizio delle attività della Riserva con il consenso degli interessati e dell'Ente gestore.

3. Le aree atte all'osservazione e alla sosta dovranno essere realizzate con accorgimenti tali da garantire l'accessibilità a tutti e attrezzate con supporti per l'informazione naturalistica (pannelli esplicativi, cartellini con la nomenclatura botanica ecc.), con segnaletica comportamentale e direzionale della sentieristica interna.

4. Per l'area individuata come "Area per le attività educative e formative" ed evidenziata nella tavola 2 come "Adeguamento strutture e manufatti" si potranno realizzare piccoli interventi di carattere infrastrutturale (temporaneo e/o permanente) con le medesime caratteristiche dei commi precedenti, finalizzati al potenziamento e alla facilitazione delle azioni formative ed educative. Ogni proposta di intervento dovrà essere presentata all'Ente gestore per l'approvazione o l'autorizzazione.

**Articolo 19 – Reti, impianti tecnologici ed interventi e opere di carattere viario**

1. E' vietato realizzare infrastrutture, aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti.

2. La realizzazione di impianti e parchi fotovoltaici è vietata ad eccezione degli impianti integrati o parzialmente integrati nelle coperture degli edifici o fabbricati agricoli e civili o sulle aree pertinenti ad essi strettamente adiacenti, purché risultino di limitato impatto visivo.

3. Nella realizzazione dei percorsi previsti dal presente Piano dovrà essere posta particolare attenzione all'uso dei materiali di consolidamento dei suoli esistenti, mantenendone inalterate la permeabilità e le caratteristiche percettive, oltre a favorire l'accessibilità a tutti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

4. La rete dei percorsi indicati nella Tavola 2 "Interventi di conservazione, ripristino e percorribilità" sarà dotata di adeguata segnaletica. Per quanto concerne la realizzazione e la posa della segnaletica

perimetrale, direzionale, informativa, comportamentale e della sentieristica interna, valgono le indicazioni di cui all'articolo 32 della L.R. 86/83 e alla D.G.R. 17173/04.

## PARTE SETTIMA – ATTIVITA' ECONOMICHE

### Articolo 20 – Attività agricole e zootecniche

1. Non è consentito, effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, salvo autorizzazione dell'Ente gestore limitatamente all'Area di rispetto. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi nell'ambito dei citati sistemi verdi (siepi, filari, vegetazione dei canali).

2. Così come previsto nella Tavola 2, azionamento "Siepi e filari", lungo la strada di accesso alla cascina e lungo le vecchie canalizzazioni, la riqualificazione e, ove necessario, la ricostituzione di una siepe arboreo-arbustiva è effettuata attraverso la messa a dimora di specie autoctone incluse nella lista delle specie legnose autoctone, di cui all'articolo 22, comma 7, del presente piano.

3. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto delle presenti Norme, si applicano le norme del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 "Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune", in vigore dal 1 gennaio 2015, e successive modificazioni e integrazioni concernenti il regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento.

4. La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.

5. L'Ente gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.

6. L'Ente gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico- amministrativa ai possibili beneficiari.

7. Nell'Area di rispetto è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

8. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

9. Gli interventi finalizzati al rinnovo della pratica agricola e al miglioramento fondiario, che incidono sull'assetto dei percorsi poderali ed interpoderali, devono rispettare il criterio organizzativo della trama poderale in modo tale da salvaguardare la leggibilità dei singoli segni che la compongono, dei rapporti dimensionali e dei materiali, secondo i seguenti indirizzi:

- a) ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica ambientale;
- b) in particolare i percorsi poderali devono essere tracciati nel rispetto degli elementi di naturalità presenti. Nella realizzazione dei percorsi si dovrà evitare la realizzazione di nuovi tracciati, se non strettamente necessario e utilizzare rivestimenti in terra battuta, comunque permeabili.

10. Le aziende agricole che insistono in aree Z.S.C.-Z.P.S. devono seguire l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) per poter percepire integralmente gli aiuti, secondo le disposizioni di condizionalità vigenti. Tutti gli interventi che non rientrano nelle normali operazioni colturali tese al mantenimento delle BCAA, pur nell'ottica di garantire una giusta produzione, dovranno necessariamente essere valutate in funzione della loro incidenza sugli habitat o specie di interesse comunitario coinvolte.

L'Ente gestore si impegna a promuovere ed incentivare attività agricole compatibili e forme di estensivizzazione in collaborazione con le Associazioni agricole, facendo riferimento alle misure agro-ambientali dei regolamenti comunitari e al proprio "Progetto speciale agricoltura".

Negli impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno si applicano le seguenti regole:

- a) il controllo degli insetti xilofagi deve essere effettuato con applicazioni locali salvo deroghe motivate nei primi due anni d'impianto;
- b) a partire dal 3° anno d'impianto le lavorazioni nell'interfilare dovranno essere effettuate su file alterne a distanza di 15 giorni e comunque non prima che nella fila lavorata si sia insediata della vegetazione erbacea.

Sono vietate, inoltre, la fresatura e altre lavorazioni meccaniche del suolo nelle interfile nell'Area di rispetto a confine con l'Area di riserva, i fossati, la lanca, le siepi e i boschi.

11. Nell'Area di rispetto non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente gestore.

12. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, foglie e altri residui vegetali).

13. L'uso e lo spandimento di *compost* sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
- b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi;
- c) l'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

14. L'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento è disciplinato in relazione agli ambiti territoriali, secondo le tempistiche ed entro le fasce stabilite dal "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE" vigente.

#### **Articolo 21 – Pioppicoltura**

1. E' vietato impiantare nuovi pioppeti artificiali o altre colture arboree a rapido accrescimento, fatti salvi gli interventi a carattere sperimentale realizzati o autorizzati dall'Ente gestore.

2. Unicamente per l'Area di rispetto, i pioppeti in area demaniale possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'articolo 50, comma 2 della L.R. 31/2008 e per quanto previsto all'articolo 13, comma 7 del presente piano.

#### **Articolo 22 – Linee guida di gestione forestale**

1. Nell'Area di riserva è vietato il taglio delle aree boscate, di filari, di piante isolate, salvo per comprovati interventi fitosanitari o per l'incolumità delle persone.

2. Nell'Area di rispetto è vietato effettuare tagli dei boschi se non autorizzati dall'Ente gestore ai sensi della L.R. 31/2008 e ss.mm.ii. e del R.R. 5/2007 e ss.mm.ii.

3. Limitatamente all'Area di rispetto, è vietato effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo i margini di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'Ente gestore ai sensi del "Regolamento per la tutela e la salvaguardia del patrimonio arboreo e arbustivo del Parco" approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 24 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni.

4. E' vietato mutare la destinazione a bosco dei suoli.

5. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto

ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

6. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone, con riferimento all'All. C del r.r. 5/2007.

7. Negli interventi di forestazione a fini naturalistici e di messa a dimora di piante finalizzata alla rinaturalizzazione devono essere impiegati solo esemplari appartenenti alle specie autoctone del territorio. Allo scopo, l'Ente gestore redige una lista apposita entro 3 mesi dall'approvazione del Piano.

8. Il Piano di Indirizzo Forestale si adegua ai vincoli previsti per la Riserva e la sua area di Rispetto.

9. Con il Piano di Indirizzo Forestale e/o il Piano di Assestamento Forestale, l'Ente gestore potrà proporre alla Giunta regionale di concedere deroghe alle "norme Forestali Regionali" ai sensi dell'articolo 50, comma 6, della L.R. 31/2008.

10. Nei boschi soggetti ad utilizzazione è opportuno che i piani forestali prevedano di:

- a) mantenere un elevato numero di alberi da destinare ad invecchiamento a tempo indefinito fino a 8-12 esemplari per ettaro di bosco;
- b) lasciare almeno otto esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria;
- c) rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- d) vietare la combustione all'aperto dei residui di lavorazione;
- e) limitare le attività selvicolturali nel periodo dal 1° aprile al 14 ottobre ai soli interventi indispensabili.

11. E' necessario che i piani forestali prevedano forme di tutela delle specie sporadiche, favorendo la reintroduzione delle specie scomparse localmente.

12. E' necessario che i piani forestali prevedano il divieto di imboschimento delle radure e degli interclusi di piccole dimensioni, fino a 10.000 m<sup>2</sup>, per le fustaie, e a 5000 m<sup>2</sup>, per i cedui semplici o composti.

13. In linea con quanto riportato al comma 3 del presente articolo, le aree boscate devono essere considerate dal Piano di Indirizzo Forestale come "boschi non trasformabili" o "boschi soggetti a sole trasformazioni di tipo speciale".

14. Nelle aree rappresentate nella Tavola 2, azionamento "Rinaturazione in Area di Rispetto", pur prevedendo il mantenimento delle attività agricole a basso impatto, la rinaturazione della parte forestale deve essere considerato in un quadro più generale di intervento, che tenga conto del mantenimento di altri importanti habitat quali i prati e le zone umide, mantenendo un equilibrio tra essi.

## **PARTE OTTAVA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA**

### **Articolo 23 – Tutela paesaggistica**

1. L'Area di riserva e l'Area di rispetto sono sottoposte a tutela ai sensi del comma 1, lett. c), f) dell'articolo 142 del D.lgs. 42/04 e ss.mm. ii., e ogni intervento richiede preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

### **Articolo 24 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza**

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al sito Natura 2000, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 120/2003.

2. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione del sito Natura 2000.

## **PARTE NONA – ATTIVITA' DIDATTICHE E RICERCA SCIENTIFICA**

### **Articolo 25 - Attività didattiche e di fruizione**

1. L'ingresso alla Riserva Naturale e la visita alle strutture dell'area protetta deve sottostare a quanto previsto nella Parte Terza delle presenti Norme.

2. L'ingresso alla riserva naturale e la visita alle strutture dell'area protetta sarà regolamentato in modo specifico con il soggetto che collabora con il Parco nella gestione delle attività.

3. Il soggetto che collabora con il Parco per le attività di educazione ambientale, sarà obbligato a dotarsi di apposite polizze assicurative Responsabilità Civile verso Terzi atte ad escludere ogni responsabilità del Parco per qualsiasi tipo di accesso alla riserva.

4. Le visite didattiche, sono consentite su prenotazione, devono essere effettuate esclusivamente sui percorsi definiti dal presente piano e sono guidate da personale autorizzato.

5. Ogni anno verrà predisposto un programma per la definizione degli orari di apertura del centro visite e le modalità di accesso.

### **Articolo 26 - Ricerca scientifica**

1. Le ricerche che comportino prelievi in natura, posa o tracciamento di contrassegni o altre deroghe ai divieti esistenti devono essere condotte nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Il ricercatore che intende svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta all'Ente gestore, che dovrà acquisire il parere della proprietà, indicando: scopo della ricerca, descrizione dettagliata delle attività di campagna, indicazione qualitativa e quantitativa dell'eventuale materiale prelevato in natura, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto, nome del responsabile;

3. L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall'ente gestore, che ha facoltà di sospendere l'autorizzazione o di revocarla qualora il ricercatore non si attenga alle indicazioni dell'ente gestore o violi le norme in vigore nella riserva;

4. I campioni prelevati su autorizzazione, ove per necessità di ricerca non siano destinati a distruzione, devono essere depositati presso l'ente gestore ovvero alla sede del WWF presso il Centro Visite della Riserva;

5. A ricerca compiuta, i risultati delle indagini devono essere trasmessi all'ente gestore ed alla proprietà. Nell'eventuale pubblicazione dovrà essere fatto espresso riferimento alla condizione di riserva naturale regionale e all'assistenza fornita. Un certo numero di copie dovrà essere riservato all'ente gestore.

## **PARTE DECIMA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI**

### **Articolo 27 – Attività di sorveglianza**

1. L'Ente gestore svolge le funzioni di sorveglianza del territorio della Riserva avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.

2. Alla sorveglianza del sito concorrono i Carabinieri forestali, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **Articolo 28 – Sanzioni**

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni delle presenti Norme comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

2. L'inosservanza delle prescrizioni delle presenti Norme per la Regolamentazione delle Attività antropiche comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.

3. Le somme riscosse dall'Ente gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat della Riserva e del sito Natura 2000.

#### **ALLEGATO A – SPECIE VEGETALI PROTETTE**

*Thelypteris palustris* Schott  
*Salvinia natans* (L.) All.  
*Persicaria amphibia* (L.) Delarbre  
*Rumex hydrolapathum* Huds.  
*Nymphaea alba* L.  
*Nuphar lutea* (L.) S. et S.  
*Ceratophyllum demersum* L.  
*Ranunculus sceleratus* L.  
*Hypericum tetrapterum* Fries  
*Rorippa amphibia* (L.) Bess.  
*Reseda lutea* L.  
*Lotus tenuis* W. et K.  
*Euphorbia palustris* L.  
*Viola elatior* Fries  
*Hibiscus palustris* L.  
*Trapa natans* L.  
*Oenanthe aquatica* (L.) Poiret  
*Peucedanum palustre* (L.) Moench  
*Nymphoides peltata* (Gmel.) Kuntze  
*Galium palustre* L.  
*Scutellaria galericulata* L.  
*Gratiola officinalis* L.  
*Pedicularis palustris* L.  
*Bidens cernua* L.  
*Senecio paludosus* L.  
*Sonchus palustris* L.  
*Butomus umbellatus* L.  
*Hydrocharis morsus-ranae* L.  
*Vallisneria spiralis* L.  
*Potamogeton nodosus* Poiret  
*Allium angulosum* L.  
*Leucojum aestivum* L.  
*Iris pseudacorus* L.  
*Spirodela polyrrhiza* (L.) Schl.  
*Sparganium erectum* L.  
*Typha latifolia* L.  
*Typha angustifolia* L.  
*Carex riparia* Curtis  
*Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla

**ALLEGATO B – ITTIOFAUNA PROTETTA**

Nome scientifico Nome italiano

*Leuciscus souffia* Vairone

*Barbus plebejus* Barbo

*Cobitis taenia* Cobite comune

*Rutilus pigus* Pigo

*Chondrostoma soetta* Savetta

*Chondrostoma genei* Lasca

**3. INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MASSIMA (Tavola 2)****3.1 Interventi di conservazione dell'ambiente naturale e ripristino dei manufatti**

Gli interventi di conservazione e ripristino nella Riserva naturale *Le Bine* potranno essere proposti dalla proprietà o dall'Ente gestore e dallo stesso autorizzati; si potranno, eventualmente, stipulare apposite convenzioni per la condivisione delle spese o la ricerca di specifici finanziamenti.

**3.1.1 Azioni di riequilibrio ecologico**

Le azioni di riequilibrio ecologico da intraprendere, e da sottoporre ad attenta valutazione per la loro realizzazione all'interno della Riserva, vanno nel senso di rivitalizzare gli ecosistemi acquatici e ripari attraverso:

- la rimozione periodica dei sedimenti della lanca, in modo da approfondire da un lato la colonna d'acqua e rimuovere parte del carico di nutrienti immagazzinati nella matrice sedimentaria (dai dati a disposizione assai significativa). Tale operazione dovrà tener conto della presenza diffusa all'interno della lanca di popolamenti relittuali di specie di interesse conservazionistico (*in primis* *Hottonia palustris*) e dovrà essere realizzata in un momento funzionale tale da non arrecare un eccessivo disturbo alle biocenosi (avifauna in particolare) presenti in loco;
- la realizzazione di una pompa a energia solare per rimpinguare la lanca durante le fasi di prosciugamento completo; in tal caso sarà necessario realizzare un corpo idrico accessorio per il periodo di decantazione delle acque di falda (o riadattare i piccoli bacini rilevabili in prossimità della lanca nella sua porzione centrale) e una periodica caratterizzazione delle acque medesime per la verifica della compatibilità ambientale delle stesse (ridotte concentrazioni di inquinanti e parametri fisici e chimico-fisici);
- la realizzazione di una chiusa per la regolazione artificiale dei livelli all'interno della lanca e dei suoi contesti ripari. Tale realizzazione potrà permettere un controllo delle specie invasive all'interno dei contesti ripari (*Amorpha fruticosa*, *Sicyos angulatus*, *Humulus scandens*, ecc.) nelle formazioni arbustive ed elofitiche e l'attivazione di piani di monitoraggio sull'efficacia del controllo delle invasive attraverso la regolazione dei livelli idrici;
- la periodica rimozione dei sedimenti dai bacini di nuova escavazione, sulla base delle medesime osservazioni avanzate per l'approfondimento della lanca.

Altri interventi previsti riguardano in particolare la gestione dell'Area di rispetto della Riserva: queste azioni constano principalmente nella trasformazione dell'attività agricola produttiva recuperando il contesto della lanca a scopi prevalentemente naturalistici. Infatti gli utilizzatori (proprietari e affittuari) stanno realizzando nuovi impianti di boschi polifunzionali e miglioramenti delle aree umide con la realizzazione di nuove laddove necessario. Queste iniziative, già previste nel vecchio piano, in parte sono state realizzate, in parte sono in corso d'opera e alcune fanno parte del presente piano.

Tutte le azioni previste per il riequilibrio ecologico sopra elencate dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.

### 3.1.2 Rinaturalizzazioni in Area di riserva

Nelle aree identificate con i mappali 41 Fg. 22 del Comune di Acquanegra sul Chiese e mappale 5 Fg. 1 Comune di Calvatone sono state costituite fasce boschive realizzate con specie autoctone che sono state ampliate secondo le indicazioni del vecchio Piano.

Nell'area identificata con il mappale 20 Fg. 22 Comune di Acquanegra sul Chiese, dove è in corso un progetto di rinaturalizzazione si procederà all'ampliamento della superficie rimboschita mediante l'utilizzo di specie autoctone ed eventualmente al rimodellamento morfologico dell'area, per favorire la diversificazione ambientale ed in particolare l'insediamento di prati umidi e piccole zone umide a ridosso della lanca.

Nelle aree identificate con i mappali 20 e 21 Fg. 22 del Comune di Acquanegra sul Chiese, si procederà al ripristino di alcuni stagni, ormai interrati e ricoperti da vegetazione ruderale (*Rubus* sp. pl, *Amorpha*, ecc.), mediante l'utilizzo di specie autoctone ed eventualmente al rimodellamento morfologico dell'area per favorire la diversificazione ambientale ed in particolare l'insediamento di prati umidi.

Si tratta di alcuni (3-4) vecchi stagni interni alla lanca, cioè situati fra la lanca vera e propria e l'impianto di arboricoltura da legno, compresi tra lo stagno realizzato nel 2001-2002 (2° lotto) e la "pompa" (mappale 40). E' un intervento analogo a quello delle "canalette" realizzato dal Parco nel 2001-2002.

L'intervento di ripristino degli stagni dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza.

Altri interventi sono rappresentati dall'asportazione localizzata di sedimenti nell'area della lanca per ridurre l'apporto di materiale organico, queste azioni devono essere realizzati previa autorizzazione dell'Ente gestore che ne disciplina dimensione e tempi di realizzazione e a Valutazione di Incidenza.

### 3.1.3 Rinaturalizzazioni in Area di rispetto

In accordo con la proprietà, si procederà ad escludere le aree identificate con il mappale 61 Fg. 22, Comune di Acquanegra sul Chiese e con il mappale 90 Fg. 5, Comune di Calvatone, dalla coltivazione per consentire interventi di rinaturalizzazione. La superficie complessiva dei mappali interessati è di ha 06.18.98. Visto l'attuale assetto ambientale della zona naturale, si ritiene che possa essere predisposto un intervento di rinaturalizzazione volto alla costituzione di un'ampia fascia boscata, intervallata da aree a prato permanente, con possibile realizzazione di aree umide (max. 2) di limitata estensione (non più di 0,5/1,0 ha) e profondità (max. 1,5 m), con raccordi molto dolci alla superficie agraria attuale (dal 6 al 10%), favorendo la colonizzazione delle rive da parte di vegetazione ad elofite (canneti, tifeti), con presenza di piccole isole nei tratti a maggiore larghezza (oltre i 20/30 m).

Le modalità di attuazione del progetto dovranno essere concordate con l'Ente gestore, in particolare dopo aver acquisito tutte le autorizzazioni in merito alle terre di scavo di risulta dell'attività citata. Si prevede la costituzione di una fascia boscata lungo tutta la sponda dell'argine secondario sul quale passa la strada interna della riserva. L'impianto vedrà l'utilizzo di specie autoctone quali: *Alnus glutinosa*, *Salix alba*, *Salix triandra*, *Salix cinerea*, *Populus alba*, *Populus nigra*, *Quercus robur*, *Ulmus minor*, *Fraxinus oxyphylla*, *Acer campestre*, *Euomyzus europaeus*, *Viburnum opalus*, *Crataegus monogyna*, *Cornus sanguinea*, *Rosa canina*, *Prunus spinosa*.

Tutte le attività di rinaturalizzazione non dovranno comunque comportare escavazioni che contemplino commercializzazione del materiale litoide di risulta ma solo eventuale riutilizzo per effettuare nuovi profili morfologici utili al raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione naturalistica.

### 3.1.4 Sistemazioni idraulico ambientali

Nell'area individuata al mappale 16 Fg. 22 del Comune di Acquanegra sul Chiese, dove è stato realizzato nel 2001 il 1° lotto di un progetto di ingegneria naturalistica finalizzato alla messa in sicurezza di un'opera di derivazione, verrà realizzato il 2° lotto già progettato.

### 3.1.5 Siepi e filari

Lungo la strada di accesso alla cascina e lungo le vecchie canalizzazioni si provvederà alla riqualificazione e, dove necessario, ricostituzione di una fascia arboreo-arbustiva costituita dalle seguenti specie: *Quercus robur*, *Olmus minor*, *Acer campestre*, *Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Corylus avellana*, *Cornus sanguinea*, *Sambucus nigra*, *Viburnum opulus*, *Euonymus europaeus*.

### 3.1.6 Individuazione delle aree da acquisire

Si prevede l'acquisizione o la stipula di convenzioni per i terreni che rappresentino per l'Ente gestore importanti aree per la conservazione di habitat importanti o per la loro ricostituzione.

### 3.1.7 Adeguamento strutture e manufatti

L'eventuale ristrutturazione della cascina *Le Bine*, che rientra nell'area di rispetto, dovrà necessariamente seguire quanto previsto all'articolo 36 N.T.A. del P.T.C. del Parco dell'Oglio Sud riguardo alle strutture adibite all'accoglienza e fruibilità della Riserva; anche in questo caso potranno essere stipulati accordi o convenzioni sia per gli aspetti di recupero che per la gestione con la proprietà. Resta inteso che gli interventi sulle strutture di fruizione o di servizio devono rispondere a quanto indicato nel D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii. ed essere coerenti con la L.R. 12 del 2005 "*Legge per il governo del territorio*" e ss.mm.ii.

La ristrutturazione della Cascina *Le Bine* dovrà essere sottoposta a Valutazione di Incidenza.

### 3.1.8 Interventi di manutenzione e miglioramento ambientale

Nelle aree della riserva gli interventi di manutenzione e miglioramento ambientale (manutenzione siepi, ecc.) saranno valutati e autorizzati dall'Ente gestore, previo rilascio di apposito nulla osta.

## 3.2 Interventi di gestione ordinaria

### 3.2.1 Controllo delle specie esotiche

#### 1) Controllo della nutria

Considerato che la specie provoca danni alle specie autoctone presenti, oltre che alla colture agricole vicine ed alle opere idrauliche, è prevista la prosecuzione del piano di contenimento in corso con il sistema delle gabbie-trappola, che prevede la cattura selettiva e la soppressione dei capi da parte di personale autorizzato dall'Ente gestore, con il loro conferimento a ditte autorizzate per lo smaltimento.

Il controllo della nutria dovrà essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza.

#### 2) Controllo della vegetazione esotica infestante

Nella riserva sono presenti l'indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*), lo zucchini americano (*Sycios angulatus*), l'ailanto (*Ailanthus altissima*), la vite selvatica (*Vitis vinifera*), la robinia (*Robinia pseudoacacia*), l'acero negundo (*Acer negundo*). Considerato il carattere infestante delle specie, si prevedono interventi di controllo con tagli ripetuti nel periodo primaverile-estivo, seguiti da piantagioni di specie autoctone per limitarne la diffusione. L'intervento verrà esteso ad altre specie con le stesse caratteristiche (specie alloctone, infestanti) che dovessero essere segnalate in riserva.

### 3.2.2 Gestione della garzaia

La garzaia si è insediata su più gruppi di salici bianchi, *Salix alba*, e pioppi bianchi, *Populus alba*. Attualmente non sono da prevedere interventi particolari, successivamente gli stessi devono essere programmati ed eseguiti secondo le indicazioni del documento "Modello di gestione delle riserve naturali sedi di Garzaie, Estensione del Modello alle Province di Mantova e Cremona", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n 29248 del 12/6/97. Il monitoraggio delle popolazioni di *Ardeidae* nidificanti, già in atto dal 1995, proseguirà in collaborazione con l'Università di Pavia.

### **3.2.3 Manutenzione del centro visita e delle strutture per la fruizione**

L'Ente gestore valuterà la possibilità di effettuare la manutenzione del centro visita e delle strutture per la fruizione di comune accordo con la proprietà o con i titolari di diritti ad essa connessi attraverso la stipula di un apposito documento.

La manutenzione del centro visite dovrà essere sottoposta a Valutazione di Incidenza.

### **3.2.4 Monitoraggio scientifico**

L'Ente gestore definirà le attività di ricerca per monitorare alcune componenti ambientali e approfondire la conoscenza del sito e si potrà avvalere di tutti i soggetti e le associazioni che hanno fin qui collaborato al censimento dei dati inerenti le specie e gli habitat. Si considerano prioritarie le seguenti indagini:

- aspetti floristico-vegetazionali;
- gli aspetti faunistici con particolare riguardo rispetto alla comunità di coleotteri idrodefagi, odonati, lepidotteri, rana di Lataste, pesci, uccelli;
- gli aspetti idrobiologici;
- monitoraggio dell'impatto delle colture agrarie e delle pratiche colturali sulla biocenosi.

### **3.2.5 Fruizione ed educazione ambientale**

L'Ente gestore valuterà, in collaborazione con soggetti qualificati e con la proprietà (per l'uso dei locali), la realizzazione di programmi di educazione ambientale e di interventi per facilitare la fruizione dell'area anche mediante iniziative specifiche rivolte a particolari fasce di pubblico (minori a rischio, handicap, disagio mentale, ecc.).

### **3.3 Ulteriori interventi**

L'Ente gestore si riserva la possibilità di definire ulteriori ed eventuali azioni ed interventi che riterrà opportuno in funzione del miglioramento ambientale della Riserva previo accordo con la proprietà o con i titolari di diritti ad essa connessi.

## **4. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PIANO**

### **4.1 Monitoraggio dello stato di conservazione della Z.S.C./Z.P.S. degli habitat e delle specie di interesse comunitario ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE**

Nell'ambito delle attività di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE presenti nel territorio della Riserva, le modalità e la periodicità dei campionamenti corrispondono ai requisiti e ai criteri indicati dal Programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat della Direttiva 92/43/CE, oggetto dell'azione D1 del progetto comunitario *Life Gestire* e allegato al Documento Programmatico "Strategia di gestione della rete natura 2000 Regione Lombardia", in accordo con quanto previsto dal punto 32 delle misure di conservazione sito specifiche per la Z.S.C. IT20A0004 *Le Bine*.

I dati derivanti dalle attività di monitoraggio previste dal Piano e da eventuali attività di ricerca scientifica saranno organizzati in un formato compatibile con le schede e le modalità di inserimento dati che sono previste dall'osservatorio regionale sulla biodiversità.

Con riferimento alla scelta degli indicatori per il monitoraggio, l'Ente gestore ha proposto il seguente modello.

#### 4.1.1 Indicatori per le formazioni arboree

All'interno della Z.S.C. IT20A0004 *Le Bine* e della Z.P.S. IT20B0401 *Oglio Sud* che ingloba la riserva, le formazioni forestali riconosciute quali habitat d'interesse comunitario sono rappresentate unicamente dai consorzi ad *Alnus glutinosa* (Codice Natura 91E0), formazioni considerate prioritarie ai sensi della direttiva 92/43/CE, dato che le foreste a galleria di salice bianco (*Salix alba*) sono ricondotte al Codice Corine 44.13 e non all'habitat 92A0, corrispondente al Codice Corine 44.14, habitat che va considerato presente unicamente in ambiti territoriali di spiccata connotazione mediterranea.

Data l'estrema rarefazione di queste formazioni gli indicatori da elaborare ai fini di un effettivo monitoraggio devono in primo luogo rappresentarne la dimensione spaziale e strutturale così da indagarne la potenzialità ad essere sottoposti a perturbazioni esterne, oltre che rendere conto della composizione floristica degli strati basso-arbustivi ed erbacei, con il preciso intento di verificare l'attiva rinnovazione della comunità da parte di *A. glutinosa*.

Si avanza la proposta di utilizzare due indicatori distinti per il monitoraggio delle formazioni boscate, che vanno calcolati annualmente. Nei contesti potamali dei corpi idrici significativi del bacino padano, le formazioni ripariali a salici bianchi e, in generale, anche i nuclei boscati maggiormente mesofili della classe *Quercus-Fagetea* svolgono una funzione essenziale nel sostenere la biodiversità residuale; si propone quindi di estendere a tutte le formazioni boscate naturali o semi-naturali le attività di monitoraggio.

- indicatore di compattezza *k*: questo indicatore è un indicatore indiretto di naturalità e si ricava dal rapporto tra asse maggiore e asse minore del poligono per il quale viene determinato. Quando i due assi coincidono il rapporto è uguale a 1 (forma circolare = massima compattezza). Per i corpi idrici si può avanzare l'ipotesi che al diminuire di *k* vi sia un aumento di naturalità, dovuta ad un incremento dell'eterogeneità spaziale (incremento della lunghezza lineare della shoreline) con effetti positivi sulla biodiversità (corpi idrici allungati vanno considerati, con ogni probabilità, effettivamente generati dai processi di dinamica fluviale, ambienti umidi pressappoco circolari probabilmente sono stati originati da attività estrattive o comunque sono da considerarsi artificiali); al contrario per le aree naturaliformi (boschi, arbusteti, ecc.) un aumento di *k* è associato ad una riduzione dell'effetto margine, ad ambienti meno soggetti alle perturbazioni esterne e, perciò, associati a livelli maggiori di biodiversità (Pileri & Sartori, 2005);
- indicatore di rinnovazione *r*: questo indicatore è un indicatore diretto di naturalità della comunità e si determina attraverso il monitoraggio annuale della composizione e struttura dello strato erbaceo e/o basso-arbustivo all'interno di quadrati permanenti individuati in ciascuno dei nuclei forestali, o in un sottogruppo individuato sulla base di preliminari sopralluoghi;
- indicatore di emerobia *e*: questo indicatore è un indicatore diretto di naturalità della comunità e si determina attraverso il monitoraggio annuale della presenza di specie alloctone in termini di biodiversità, all'interno di quadrati permanenti individuati in ciascuno dei nuclei forestali, o in un sottogruppo individuato sulla base di preliminari sopralluoghi.

#### 4.1.2 Formazioni acquatiche e anfobie

All'interno della Z.S.C. IT20A0004 *Le Bine* e della Z.P.S. IT20B0401 *Oglio Sud* che la ingloba, le formazioni acquatiche (a dominanza di rizofite e pleustofite) e quelle anfobie (a dominanza di terofite) rappresentano le comunità di maggiore valenza conservazionistica e quelle nelle quali si riscontrano le specie vegetali di interesse conservazionistico, rilevate all'interno dell'area protetta. Le presenze floristiche di maggior rilievo sono *Hottonia palustris*, *Lythrum tribracteatum*, *Ludwigia palustris* e *Lindernia procumbens* che, pertanto, meritano di essere monitorate periodicamente.

Un semplice indicatore che può essere utilizzato per piccole popolazioni è la semplice conta degli individui e/o la perimetrazione dello spazio occupato dalla popolazione indagata. Le misure possono essere condotte anche una sola volta all'anno nel periodo della massima evoluzione del popolamento.

Confrontando poi i dati delle diverse annate si può ottenere un trend del dinamismo della popolazione nel contesto locale ed eventualmente individuare eventuali anomale variazioni che dovrebbero servire da

campanello d'allarme, auspicando più approfonditi studi per rilevarne le cause. Non sempre questo è possibile, in particolare per *L. tribracteatum* che è specie poco vistosa e con fenologia estremamente variabile, e per *L. procumbens* che può essere facilmente confusa con *L. dubia*.

Il monitoraggio può essere perciò condotto con la finalità di valutare lo stato di qualità degli ecosistemi umidi in cui tali specie proliferano. In particolare, data la spiccata natura anfibia delle specie sopra riportate si propone di monitorare annualmente l'evoluzione dei bacini interni alla Riserva rispetto sia alla massa d'acqua che alla progressiva esposizione dei sedimenti (progressivo prosciugamento). A questa preliminare descrizione funzionale di ciascun ecosistema acquatico può essere, eventualmente, accoppiata la caratterizzazione compositiva e strutturale delle formazioni annuali attraverso l'individuazione di quadrati permanenti in modo del tutto analogo a quanto proposto per le formazioni forestali per il calcolo dell'indicatore di emerobia (e).

In casi analoghi si è proposto di utilizzare indicatori trofici per definire l'evoluzione dello stato di conservazione di ecosistemi umidi (ossigeno disciolto nella colonna d'acqua, % di sostanza organica, densità e porosità nei sedimenti superficiali, ecc.). A livello dei contesti perifluviali l'impossibilità evidente di poter intervenire adeguatamente in risposta alle pressioni di origine diffusa e puntiforme, suggerisce di non intraprendere una campagna di caratterizzazione chimica e fisico-chimica delle acque ma di finalizzare gli sforzi di monitoraggio alla caratterizzazione delle comunità biologiche, lasciando a enti sovraordinati l'onere di realizzare una rete estesa e integrata di monitoraggio qualitativo della risorsa acqua a livello di bacino.

Per quanto non espressamente indicato nel Piano della Riserva *Le Bine* si fa presente che azioni, attività e/o interventi dovranno essere comunque compatibili con le misure di conservazione così come indicate nello specifico per il sito Le Bine nel DUP allegato alla DGR X/4429 del 30/11/2015, dove sono elencate tutte le misure sito specifiche con individuazione delle pressioni/minacce.

#### 4.2 Monitoraggio del Piano della Riserva

La Direttiva 2001/42/CE impone la previsione di un programma di monitoraggio che valuti l'attuazione del piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi generali prefissati, gli effetti indotti e la loro evoluzione. Lo scopo è quello di rilevare eventuali lacune, discrasie o addirittura effetti negativi che il Piano potrebbe creare e che non sono state previste in fase di redazione.

Gli ambiti del monitoraggio del presente Piano sono fondamentalmente due, uno territoriale che riguarda tutta l'Area della riserva e uno che riguarda l'Area di rispetto.

Il monitoraggio è articolato in due percorsi costituiti da due ordini di indicatori:

- Indicatori di stato che sono volti a valutare lo stato e l'evoluzione del contesto ambientale e della consistenza della biodiversità della Riserva;
- Indicatori di performance che valutano la velocità e l'efficacia degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi di piano nel periodo di validità del Piano.

La cadenza temporale di elaborazione degli indicatori è differenziata in funzione della tipologia di indicatore e soprattutto dell'opportunità di rilevare effetti significativi in base alle azioni effettuate, ottimizzando le risorse a disposizione dell'Ente gestore per la realizzazione delle attività di monitoraggio anche in collaborazione e/o sinergia con altri enti o istituzioni.

Gli indicatori di performance saranno rilevati e resi pubblici con cadenza biennale, un tempo ritenuto sufficiente per programmare in maniera coordinata con enti e organismi coinvolti le azioni di piano; la raccolta dei dati rilevati istituzionalmente dagli altri enti sarà effettuata con cadenza annuale o biennale in funzione della loro disponibilità, mentre la loro rielaborazione in un report (Rapporto di monitoraggio) che metta in relazione lo stato dell'ambiente con lo stato dei boschi o dei sistemi verdi verrà realizzata ogni due anni.

Il Rapporto di monitoraggio dovrà contenere:

- il rilevamento degli indicatori;
- la verifica della coerenza di quanto attuato con gli obiettivi preposti;
- un approfondimento delle motivazioni per le quali gli obiettivi di piano sono stati o meno raggiunti.

I report verranno pubblicati presso il sito del Parco [www.ogliosud.it](http://www.ogliosud.it) saranno anche trasmessi in formato digitale a tutti gli enti ed organismi direttamente coinvolti nella e a quanti ne faranno esplicita richiesta.

#### 4.2.1 Indicatori di Stato

INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTE DEI DATI
Superficie urbanizzata/Superficie territorio comunale	n. o %	Monitoraggio PTC
Superficie agricola totale/Superficie territoriale comunale	n. o %	Monitoraggio PTC
Acque superficiali Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 allegato V	Classi	ARPA
Qualità aria di stazioni di rilevamento se prossime ad azioni di piano realizzate - Concentrazione degli inquinanti normalmente rilevati (NO <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> )		ARPA nei monitoraggi istituzionali
Verifica e controllo dell'inquinamento acustico se prossime ad azioni di piano realizzate		ARPA nei monitoraggi istituzionali
Numero impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (biomasse vegetali)	n.	Monitoraggio PTCP
Energia prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (biomasse vegetali)	MW	Monitoraggio PTCP
Superficie totale sottoposta a vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)	ha	Province CR-MN/Regione
Superficie boscata sottoposta a vincolo idrogeologico (RDL 3267/23)	ha	Province CR-MN/Regione
Superficie boscata inclusa in SIC e ZPS	ha	Province CR-MN/Regione
Superficie boscata appartenente ad habitat di interesse comunitario interna a rete Natura 2000	ha	Province CR-MN/Regione
Superficie boscata inclusa in Riserve Regionali	ha	Province CR-MN/Regione
Superficie forestale media percorsa da incendio	ha/anno	Province CR-MN/Regione
Superficie boscata gravata da diritti d'uso (uso civico)	ha	Province CR-MN/Regione
Superficie sottoposta a pianificazione forestale di dettaglio (piani di assestamento)	ha	Parco
Superficie sottoposta a piani di gestione naturalistica (piani di gestione SIC, ZPS, Piani gestione Riserva, ..) già approvati	ha	Parco
Presenza di reti per il monitoraggio delle foreste (ERSAF, ...)	n.	Parco
Superficie boscata	ha	Parco
Superficie a sistemi verdi	ha	Parco
Superficie ad arboricoltura da legno	ha	Parco
Lunghezza di formazioni lineari (siepi e filari)	km	Parco
Categorie forestali	n.	Parco
Tipi forestali	n.	Parco
Superficie boscata demaniale (regionale)	ha	Province CR-MN/Regione
Superficie boscata di proprietà dei comuni	ha	Province CR-MN/Regione
Superficie boscata proprietà di altri enti	ha	Province CR-MN/Regione
Superficie boscata di proprietà dei comuni gravata da diritti d'uso (livelli)	ha	Province CR-MN/Regione
Numero imprese nel settore delle utilizzazioni boschive	n.	Province CR-MN/Regione
Numero imprese nel settore delle utilizzazioni boschive	n.	Province CR-MN/Regione
Superfici forestali individuate a prevalente funzione protettiva	ha	Parco
Superfici forestali individuate a prevalente funzione naturalistica	ha	Parco
Superfici forestali individuate a prevalente funzione naturalistica	ha	Parco
Superfici forestali realizzate a scopo compensativo	ha	Parco
Media della quantità di legna utilizzata ceduo negli ultimi 3 anni	q/aa	Parco
Media della quantità di legna utilizzata fustaia negli ultimi 3 anni	m <sup>3</sup> /aa	Parco
Numero denunce di taglio / anno	n.	Parco
Superficie media al taglio per denuncia	ha	Parco
Superficie annua di bosco oggetto di trasformazione a fini urbanistici (media ultimi 5 anni)	ha	Parco
Superficie annua oggetto di trasformazione a fini agricoli	ha	Parco
Superficie di bosco trasformabile a fini urbanistici secondo le revisioni di piano in 15 anni	ha	Parco
Superficie di bosco trasformabile a fini agricoli secondo le revisioni di piano	ha	Parco
Livello di fissazione di C nelle biomasse forestali	mg di C/anno	Parco e Province

## 4.2.2 Indicatori di performance

OBIETTIVI E AZIONI DI PIANO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTE DEI DATI
Norme ed indirizzi colturali per la gestione multifunzionale dei boschi	Elenco delle criticità che impediscono la totale o parziale applicazione delle norme e degli indirizzi gestionali proposti		Parco
Azioni per la valorizzazione della funzione protettiva	Numero di progetti di miglioramento forestale a fini idrogeologici realizzati	n.	Parco
	Superficie sottoposta a interventi di miglioramento forestale a fini idrogeologici	mq	Parco
	Numero di progetti e tipologia di ingegneria naturalistica realizzati	n.	Parco
	Numero di progetti di valorizzazione e costituzione di nuovi soprassuoli per il miglioramento della qualità degli ecosistemi acquatici	n.	Parco
	Superficie sottoposta a interventi di valorizzazione e costituzione di nuovi soprassuoli per il miglioramento della qualità degli ecosistemi acquatici	mq	Parco
Azioni per la valorizzazione della funzione didattica e turistico-ricreativa	Numero di progetti di riqualificazione a fini didattico-fruitivi realizzati	n.	Parco
	Superficie sottoposta a interventi di riqualificazione a fini didattico-fruitivi	mq	Parco
	Superficie di nuovi boschi realizzati a fini didattico- fruitivi	mq	Parco
	Numero di progetti di infrastrutturazione per la fruizione realizzati	n.	Parco
	Importo dei lavori di infrastrutturazione per la fruizione	€	Parco e altri enti
	Tipologie di interventi di infrastrutturazione per la fruizione		Parco e altri enti
	Lunghezza dei nuovi sentieri realizzati	m	Parco e altri enti
	Numero di interventi di manutenzione finanziati	n.	Parco
	Importo dei lavori di manutenzione	€	Parco
	Tipologie di interventi di manutenzione realizzati		Parco
Azioni per la valorizzazione della funzione paesaggistica	Numero di progetti di creazione di nuovi soprassuoli realizzati a fini paesaggistici	n.	Parco
	Superficie di creazione di nuovi soprassuoli realizzati a fini paesaggistici	mq	Parco
	Numero di progetti di valorizzazione di soprassuoli esistenti a fini paesaggistici	n.	Parco
	Superficie di progetti di valorizzazione di soprassuoli esistenti a fini paesaggistici	mq	Parco
	Tipologia di emergenze qualificate		Parco
	Tipologia di criticità mitigate		Parco
Azioni per la valorizzazione della funzione naturalistica e faunistica	Numero di progetti di miglioramento colturale realizzati in siti a valenza naturalistica	n.	Parco
	Superficie sottoposta a interventi di miglioramento colturale in siti a valenza naturalistica	mq	Parco
	Numero di progetti di miglioramento ambientale a fini faunistici realizzati	n.	Parco
	Superficie sottoposta a interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici realizzati	mq	Parco

	Tipologia di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici realizzati		Parco
	Numero di progetti di miglioramento degli habitat prossimi alle zone umide realizzati	n.	Parco
	Superficie di progetti di miglioramento degli habitat prossimi alle zone umide realizzati	mq	Parco
	Numero di progetti realizzati specificatamente per l'implementazione della RER e della REP	n	Parco
	Superficie per progetti realizzati specificatamente per l'implementazione della RER e della REP	mq	Parco
Azioni per la valorizzazione della funzione di salubrità ambientale	Numero di progetti di miglioramento colturale realizzati in siti a funzione di salubrità ambientale	n.	Parco
	Superficie sottoposta a interventi di miglioramento colturale in siti a funzione di salubrità ambientale	mq	Parco
	Numero di progetti di nuove aree boscate in prossimità di nuclei urbani	n.	Parco
	Superficie di progetti di nuove aree boscate in prossimità di nuclei urbani principali	mq	Parco
	Numero di progetti di nuove aree umide o miglioramento delle esistenti	n.	Parco
	Superficie di progetti di nuove aree boscate per la mitigazione di criticità	mq	Parco
	Tipologia di criticità mitigate		Parco
Formazione e divulgazione	Numero e tipo di eventi formativi realizzati	n.	Parco in collaborazione con altri enti
	Tipologia di utenti		Parco in collaborazione con altri enti
	Numero e tipologia di materiale divulgativo prodotto	n.	Parco in collaborazione con altri enti
	Tipologia di utenti del materiale divulgativo		Parco in collaborazione con altri enti

#### 4.3 Verifica periodica del Piano della Riserva

In relazione alla particolare evoluzione dell'ambiente naturale, anche in seguito all'applicazione del presente Piano, l'Ente gestore provvede a verifiche periodiche del piano con cadenza almeno triennale, secondo quanto riportato e con le modalità previste nella normativa regionale vigente.



PARCO REGIONALE  
OGLIO SUD



Regione  
Lombardia


# RISERVA NATURALE ORIENTATA "Le Bine"

TAVOLA 1

Carta dei vincoli

Scala 1:5.000

Allegato 2



## Legenda

### RETE NATURA 2000

- ZSC - Zone Speciali di conservazione
- ZPS - Zone di Protezione Speciale

### FASCE FLUVIALI (P.A.I.)

- Limite esterno fascia A
- Limite esterno fascia B

### ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)

- Corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione
- Elemento primario della RER
- Elemento secondario della RER

### ELEMENTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)

- Tracciati guida paesaggistici
- Aree prioritarie per la biodiversità

### AZZONAMENTO RISERVA

- Zona di riserva
- Area di rispetto



PARCO REGIONALE  
OGLIO SUD



Regione  
Lombardia

**RISERVA NATURALE ORIENTATA "Le Bine"**

TAVOLA 2

**Carta degli interventi di conservazione,  
ripristino e percorribilità**

**Scala 1:5.000**

Allegato 3



**Legenda**

**INTERVENTI**

- Rinaturazione in zona di riserva
- Rinaturazione in area di rispetto
- Sistemazioni idraulico-ambientali
- Siepi e filari
- Aree da acquisire o affittare
- Adeguamento strutture e manufatti
- Riqualificazione fasce boscate
- Idrografia attuale
- Sentiero natura 1
- Sentiero natura 2

**AZZONAMENTO RISERVA**

- Zona di riserva
- Area di rispetto

## PIANO DELLA RISERVA NATURALE *LE BINE*

### DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE

#### INDICE:

1. PREMESSA
2. ISTRUTTORIA REGIONALE
3. REVISIONE DEL PIANO

#### 1. PREMESSA

La presente dichiarazione di sintesi è parte integrante della documentazione inerente al Piano della Riserva Naturale regionale *Le Bine* e adempie alla funzione di informazione circa la decisione finale, in relazione al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come previsto ai sensi della L.R. 12/2005, della D.C.R. 351/2007 e della D.G.R. 761/2010.

Il documento illustra sinteticamente in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto degli esiti del Gruppo di Lavoro regionale, della Valutazione di Incidenza e del Parere Motivato Finale dell'Autorità regionale competente per la VAS, evidenziando le ragioni che hanno portato, alla luce delle possibili alternative, alle scelte del Piano.

Il Piano della Riserva Naturale *Le Bine*, in conformità alla normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, è frutto di un processo di valutazione ambientale avviato contestualmente alla redazione del piano, come di seguito specificato.

#### 2. ISTRUTTORIA REGIONALE

Il Piano della Riserva naturale *Le Bine*, adottato dall'Ente gestore, rappresentato dal Parco regionale dell'Oglio Sud, comprensivo del Rapporto Ambientale, è pervenuto alla Giunta Regionale, con nota prot. n. T1.2016.0065112 del 20 dicembre 2016, per l'approvazione, come previsto dal comma 3, dell'art. 14 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

La Struttura Valorizzazione delle Aree protette e della Biodiversità dell'U.O. Parchi e Tutela della Biodiversità, Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, competente per l'istruttoria, ha comunicato l'avvio del procedimento con nota, prot. T1.2017.0005234 del 31 gennaio 2017.

L'istruttoria è stata condotta con l'apporto del Gruppo di Lavoro per la *Valorizzazione del sistema delle riserve e dei monumenti naturali*, costituito con Decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile n. 1884 del 16 marzo 2016 e, successivamente, con ulteriore Decreto n. 4168 del 12 aprile 2017. Attraverso l'interlocuzione tra i membri del Gruppo di Lavoro sono stati verificati i contenuti del Piano rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale ed alle disposizioni di legge in materia. Oltre agli incontri collegiali del Gruppo di Lavoro, l'istruttoria si è avvalsa di contributi individuali sia dei membri del Gruppo di Lavoro che dei tecnici dell'Ente gestore. Nel corso dell'istruttoria è emersa l'esigenza di richiedere, in via collaborativa, all'Ente gestore la redazione di una tavola che rappresenta i vincoli esistenti sul territorio al fine di fornire al cittadino uno strumento di sintesi, senza alcun riflesso sulla parte decisoria del piano; contestualmente sono stati richiesti anche alcuni chiarimenti ai fini istruttori.

L'analisi del Piano della Riserva, in particolare, è stata volta a:

- modificare o eliminare i punti in contrasto con la normativa nazionale e regionale, in particolare con quanto esplicitato nella deliberazione di Consiglio regionale 1 ottobre 1987, n. IV/759 "*Istituzione della riserva naturale Le Bine*" e nella L.R. 86/83;
- aggiornare i riferimenti normativi superati;
- correggere gli errori ortografici o sintattici;

- ordinare il testo anche nel rispetto dei contenuti della deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2015, n. X/4598 *“Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve e loro varianti e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione”*;
- modificare il testo nel caso in cui il contenuto è stato ritenuto incongruente con il resto dell’elaborato.

Le osservazioni, scaturite nell’ambito del lavoro istruttorio con il Gruppo di Lavoro, che non rientravano nella casistica sopra riportata non sono state prese in considerazione.

Il piano è stato adeguato ai contenuti della deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2015, n. X/4598 *Criteri per la predisposizione dei Piani delle Riserve naturali e delle relative varianti e definizione della documentazione a corredo delle proposte* e, pertanto, le parti del piano parte integrante della deliberazione di approvazione sono costituite dagli “Obiettivi del piano”, dalle “Norme per la regolamentazione delle attività antropiche”, dall’ “Indicazione degli interventi di massima”, dalle “Attività di monitoraggio e verifica del piano” e dalle tavole 1, “Carta dei vincoli” e 2, “Carta degli interventi e percorribilità”. Le parti restanti sono considerate a corredo del piano e devono essere pubblicate sul sito dell’Ente gestore.

Con decreto n. 3375 del 27 marzo 2017 del dirigente, la Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità in qualità di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza (VIC), ha rilasciato la VIC del Piano adottato dall’Ente gestore della riserva sui siti della rete Natura 2000 territorialmente coinvolti, esprimendo valutazione positiva a fronte del rispetto di alcune prescrizioni che sono state recepite nel testo del piano. Si riportano le prescrizioni della Valutazione di Incidenza:

- *Si sottopongano a opportuna Valutazione di Incidenza i seguenti interventi previsti dal Piano:*
  - *Interventi di riequilibrio ecologico:*
    - *Rimozione periodica dei sedimenti dalla lanca, che dovrà essere svolta con modalità e tempi tali da non arrecare eccessivo disturbo alle biocenosi presenti in loco;*
    - *Realizzazione di una pompa a energia solare per rimpinguare la lanca durante le fasi di prosciugamento completo;*
    - *Realizzazione di una chiusa per la regolazione artificiale dei livelli all'interno della lanca, il che permetterà anche un controllo delle specie invasive all'interno dei contesti ripari;*
    - *Rimozione periodica dei sedimenti dai bacini neoscavati;*
    - *Interventi di gestione dell'area di rispetto, con particolare riferimento alla trasformazione dell'attività agricola produttiva in recupero a scopi naturalistici;*
  - *Interventi di conservazione e ripristino:*
    - *Ripristino di alcuni stagni interni alla lanca ormai interrati e ricoperti dalla vegetazione ruderale;*
    - *Ristrutturazione della cascina Le Bine;*
  - *Interventi di gestione ordinaria:*
    - *Azioni per il controllo della nutria;*
    - *Manutenzione del centro visite;*
- *Gli interventi di conservazione e ripristino nella Riserva Naturale vengano attuati previa autorizzazione dell'ente gestore del sito Natura 2000 coinvolto;*
- *All'art. 11 "Tutela della fauna", al comma 1, sostituire il punto e) con:*
  - e. Non è consentito l'impiego delle sostanze erbicide e pirodiserbo lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, lungo le scarpate dei margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 31/03/2008, n.10;*
- *Si svolgano le attività di ricerca scientifica nel rispetto delle seguenti disposizioni:*

- *Si richieda preventivamente l'autorizzazione all'ente gestore (che dovrà a sua volta acquisire il parere della proprietà) indicando lo scopo della ricerca, l'attività di campagna prevista, la quantità e la tipologia di materiale da prelevare in natura, le precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, il personale coinvolto, il nome del responsabile e un calendario di massima dell'attività. L'ente gestore può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento qualora il ricercatore violi le norme della riserva;*
- *Si depositino i campioni prelevati non destinati a distruzione presso la sede dell'ente gestore;*
- *A ricerca compiuta, si trasmettano i risultati all'ente gestore e alla proprietà;*
  
- *In accordo con quanto indicato nella D.G.R. n. X/4598 del 17 dicembre 2015 "Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve e loro varianti e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione", il Piano della riserva faccia riferimento anche alle misure di conservazione previste per i Siti Natura 2000 a cui la riserva si sovrappone. In particolare, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal Piano, le modalità e periodicità dei campionamenti corrispondano ai requisiti e ai criteri indicati dal Programma di monitoraggio scientifico di specie vegetali, animali e habitat della Direttiva 92/43/CE oggetto dell'azione D1 del progetto Gestire e allegato al Documento Programmatico "Strategia di gestione della rete Natura 2000 Regione Lombardia", in accordo con quanto previsto dal punto 32 delle misure di conservazione sito specifiche per la ZSC IT20A0004 "Le Bine";*
  
- *I dati derivanti dalle attività di monitoraggio previste dal Piano e da eventuali attività di ricerca scientifica siano organizzati in un formato compatibile con le schede e le modalità di inserimento dati che sono previste dall'osservatorio regionale sulla biodiversità;*
  
- *Per tutti gli interventi che prevedono piantumazioni o messa a dimora di piante ai fini naturalistici, si scelgano solo esemplari appartenenti alle specie autoctone del territorio della riserva. Allo scopo, l'ente gestore rediga una lista apposita entro 3 mesi dall'approvazione del Piano.*

L'istruttoria del piano presso la Struttura Valorizzazione delle Aree protette e della Biodiversità si è conclusa con l'invio con nota, prot. 21919 del 6 aprile 2017 all'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, rappresentata dalla Struttura *Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS* della Direzione Generale Territorio della Regione Lombardia, della proposta di piano con le modifiche intervenute a seguito della fase istruttoria e con l'accoglimento delle prescrizioni della Valutazione di Incidenza, insieme alla Valutazione di Incidenza stessa, al fine dell'espressione del parere motivato finale.

Il Parere motivato finale, rilasciato dall'Autorità competente per la VAS con decreto n. 7028 del 14/06/2017 e trasmesso alla Struttura Valorizzazione delle Aree protette e Biodiversità con nota prot. n. Z1.2017.0007759 del 19/06/2017, ha decretato che la proposta di Piano della Riserva, con le modifiche apportate dall'Autorità precedente durante l'istruttoria regionale, risulta sostenibile a condizione che vengano tenute in considerazione le prescrizioni e le indicazioni contenute all'allegato 1, parte integrante del suddetto parere.

Si riportano le prescrizioni del Parere motivato finale:

1. *Riportare tutti gli obblighi, i divieti e le regole contenuti nella Relazione di Piano all'interno delle Norme per la regolamentazione delle attività antropiche. In particolare quelli contenuti nei seguenti paragrafi e capitoli:*
  - *§7.1, per quanto concerne la coerenza con il PAI;*
  - *§7.7 e §7.8, relativamente alle azioni inerenti i progetti di forestazione della lanca e di sostituzione della vegetazione attuale;*
  - *cap.9, per tutte le attività e gli interventi di gestione dell'area della Riserva e di quella di rispetto, in particolar modo per quelli riportati nella Tavola 4.*

2. All'art. 23 "Linee guida di gestione forestale" eliminare la frase del comma 7 "nel PIF non sono previste deroghe ....(omissis)".
3. All'art. 21 "Attività agricole e zootecniche" citare il "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE", approvato con deliberazione della Giunta 16 maggio 2016, n. X/5171, che sostituisce integralmente quello precedentemente in vigore.
4. All'art. 21 eliminare il riferimento al Regolamento (CE) n. 73/2009, abrogato dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 "Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune", in vigore dal 1 gennaio 2015.
5. Per quanto riguarda il Monitoraggio, il cap.11 "Verifica del Piano e Attività di Monitoraggio" della Relazione di Piano dovrà coordinarsi con i capitoli 5.6 "Indicatori per il monitoraggio dello stato di conservazione della ZSC/ZPS" e 9.2.4 "Monitoraggio scientifico" nonché con il capitolo 8.5 "Monitoraggio sull'attuazione del Piano", contenuto nel Rapporto Ambientale.

Di seguito le indicazioni e raccomandazioni del Parere motivato finale:

1. Si suggerisce di perfezionare i capitoli della Relazione di Piano conferendogli un carattere maggiormente descrittivo e meno regolamentare. Nello specifico sarebbe opportuna una revisione dell'articolazione e dei titoli dei paragrafi del Cap.9.
2. Si suggerisce la revisione del Cap.6 "Valutazione d'incidenza" della Relazione di Piano modificando il titolo ed inserendo nel testo dei riferimenti al documento "Studio d'incidenza" inviato alla Regione per la Valutazione d'incidenza dell'Autorità competente in materia, in quanto sezione del Rapporto Ambientale costituente parte integrante del Piano.
3. Si segnala che la parte "Utilizzo e fruizione" è erroneamente indicata come "terza" anziché "quarta"; conseguentemente occorre rivedere la numerazione degli articoli successivi all'art. 4 "Divieti nell'area di rispetto".

### 3. REVISIONE DEL PIANO

Le modifiche che sono state apportate al piano adottato dall'Ente gestore hanno tenuto conto delle conclusioni dell'istruttoria condotta dai tecnici della Struttura per la Valorizzazione delle Aree protette e della Biodiversità, con l'ausilio del Gruppo di Lavoro. Le prescrizioni derivanti dalla Valutazione di Incidenza e dal Parere motivato finale, nonché le indicazioni e le raccomandazioni sono state accolte interamente dall'Autorità procedente e sono state integrate nei contenuti del Piano della Riserva naturale *Le Bine*.